CONTRIBUTO DIVULGATIVO

La Cassazione sul cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro: dalla perdita dell'intera annualità alla riduzione proporzionata

Vincenzo Benvenuto

Funzionario della P.A. · Università degli Studi di Salerno

IDENTIFICATIVO
Contributo n. 12095
ISSN 2421-7123

LICENZA
CC BY-NC-ND 4.0

STORIA EDITORIALE
Pubblicato il 7 novembre 2026
Contributo divulgativo

COME CITARE
VINCENZO BENVENUTO, *La Cassazione sul cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro: dalla perdita dell'intera annualità alla riduzione proporzionata*, in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123.

ABSTRACT

La sentenza n. 26864/2026 della Corte di cassazione chiarisce le conseguenze della violazione del divieto di cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro. Escludendo la perdita automatica dell'intera annualità, la Corte interpreta l'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 nel senso che dal trattamento pensionistico complessivamente considerato va scomputata una somma corrispondente al reddito da lavoro rilevante. Il contributo ricostruisce il quadro normativo e i precedenti giurisprudenziali, precisando la portata della decisione, i suoi limiti e le possibili ricadute sui recuperi dell'INPS e sui giudizi pendenti.

In judgment No. 26864/2026, the Italian Court of Cassation clarifies the consequences of breaching the ban on combining a Quota 100 pension with employment income. Excluding the automatic loss of the entire year's pension, the Court interprets Article 14(3) of Decree-Law No. 4/2019 as requiring an amount corresponding to the relevant employment income to be deducted from the pension considered as a whole. This article outlines the legal framework and earlier decisions, explaining the scope and limits of the ruling and its potential implications for INPS recovery claims and pending proceedings.

1. La questione e la novità della decisione

La pensione anticipata «Quota 100» è stata una misura sperimentale, destinata a chi avesse maturato i requisiti previsti nel triennio 2019-2021. Anche se non costituisce più una via ordinaria di nuovo accesso al pensionamento, continua a produrre effetti nei rapporti previdenziali e nel contenzioso relativo agli anni in cui il trattamento è stato riconosciuto. Una delle questioni più delicate riguarda il caso in cui il pensionato, dopo la decorrenza della pensione, abbia percepito anche redditi da lavoro.

La sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 14 ottobre 2026, n. 26864 interviene su un punto preciso: quale conseguenza debba derivare dalla violazione del divieto di cumulo. Fino a questa decisione, l'INPS applicava il criterio della sospensione per l'intero anno solare in cui era stato percepito il reddito da lavoro; tale impostazione era stata avallata dalla Cassazione con la sentenza n. 30994 del 2024. La nuova pronuncia esclude che dal testo di legge possa ricavarsi automaticamente la perdita dell'intera annualità e individua una conseguenza economica commisurata al reddito da lavoro rilevante[1].

La portata della decisione va descritta con precisione. La Corte non elimina il divieto di cumulo, non dichiara illegittimo il regime di Quota 100 e non riconosce a tutti gli interessati un diritto automatico alla restituzione delle somme recuperate. Interviene sull'interpretazione della conseguenza della violazione in un caso concreto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari per una nuova decisione conforme al principio enunciato[2].

2. Il divieto di cumulo e il significato della soglia di 5.000 euro

L'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilisce che la pensione Quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. La disposizione prevede un'eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro lordi annui[3].

Il limite di 5.000 euro viene talvolta inteso, in modo improprio, come una franchigia generale: non è così. La soglia vale per il lavoro autonomo realmente occasionale e non rende compatibile con Quota 100 qualsiasi attività lavorativa di importo modesto. La qualificazione del rapporto dipende dalle sue caratteristiche effettive, non soltanto dal nome indicato nel contratto o dalla somma percepita. Un'attività che presenti continuità, coordinamento e prevalente personalità può essere ricondotta alla collaborazione coordinata e continuativa e restare, quindi, fuori dall'eccezione prevista per il lavoro autonomo occasionale[4].

Anche le indicazioni amministrative dell'INPS avevano seguito una lettura rigorosa: fuori dall'eccezione di legge, la produzione di redditi da lavoro comportava la sospensione del trattamento nell'anno in cui i redditi erano percepiti e l'eventuale recupero delle rate già pagate. La circolare n. 117 del

1. *Cass., sez. lav., 14 ottobre 2026, n. 26864, in particolare parr. 15-20 della motivazione; Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 30994. Per la seconda pronuncia, si veda la* Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, *dicembre 2024, pp. 164-165. Per il quadro normativo, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 14, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26.*

2. *Cass., sez. lav., 14 ottobre 2026, n. 26864, R.G. n. 19952/2024, parr. 20-21 e dispositivo.*

3. *D.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 14, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26.*

4. *Corte cost., 4 ottobre 2022, n. 234, in particolare sulla distinzione tra lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e lavoro subordinato, anche intermittente.*

2019 illustrava le regole operative e le dichiarazioni necessarie per consentire all'Istituto di verificare la presenza di redditi incumulabili. La sentenza n. 26864/2026 non mette in discussione l'obbligo di dichiarare e verificare i redditi; interviene sul criterio usato per determinare quanto della pensione non spetti[5].

3. Il precedente orientamento: la perdita dell'intera annualità

Il precedente giurisprudenziale più importante è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 30994 del 4 dicembre 2024. In quel caso un pensionato Quota 100 aveva svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato per una parte dell'anno. L'INPS aveva richiesto la restituzione dei ratei pensionistici corrisposti per l'intero anno solare. La Cassazione aveva ritenuto che la violazione del divieto comportasse la perdita totale del trattamento annuale, valorizzando la finalità della misura: favorire il ricambio generazionale e rendere effettiva l'uscita dal mercato del lavoro[6].

Quell'orientamento si innestava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2022, che aveva ritenuto non fondata una questione relativa alla differenza tra redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro. La Consulta aveva considerato non irragionevole il diverso trattamento, tenuto conto della natura subordinata del lavoro intermittente e del differente impatto che il lavoro autonomo occasionale, entro quel limite, può avere sulle dinamiche occupazionali e previdenziali. La decisione costituzionale riguardava, però, la legittimità della distinzione tra tipologie di lavoro; non equivaleva necessariamente a una definizione conclusiva di ogni conseguenza restitutoria derivante dalla violazione del divieto.

La soluzione della perdita annuale sollevava un problema evidente nei casi in cui il reddito da lavoro fosse contenuto o derivasse da una prestazione di breve durata. La conseguenza poteva risultare molto più elevata del guadagno ottenuto lavorando. Il punto non era negare la specialità di Quota 100, ma stabilire se una conseguenza economica così incisiva fosse effettivamente prevista dalla legge oppure fosse il risultato di un'interpretazione del divieto.

4. Il passaggio costituzionale del 2025: la questione resta aperta

La sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2025 ha affrontato i dubbi sulla sospensione della pensione per un'intera annualità, anche quando l'attività lavorativa fosse limitata a una o poche giornate e producesse un reddito esiguo. La Consulta, tuttavia, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate. Non ha quindi dichiarato incostituzionale il divieto di cumulo né ha risolto nel merito il problema della perdita annuale.

La ragione dell'inammissibilità è rilevante per comprendere l'evoluzione successiva. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente esplorato un'interpretazione della disposizione conforme alla Costituzione. Inoltre, la sentenza della Cassazione n. 30994 del 2024 era rimasta, in quel momento, un precedente isolato, non seguito in modo generalizzato al punto da costituire un diritto vivente consolidato. La Corte costituzionale ha così lasciato aperto lo spazio per una diversa interpretazione del testo legislativo da parte del giudice comune[7].

5. *INPS, circolare 9 agosto 2019, n. 117, Pensione quota 100 ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 4/2019: chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.*

6. *Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 30994; Corte cost., 4 ottobre 2022, n. 234. La prima pronuncia ha affermato la perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare; la seconda ha esaminato la diversa disciplina delle tipologie di lavoro ai fini del divieto di cumulo.*

La pronuncia del 2025 non può, dunque, essere descritta come un via libera alla conservazione integrale della pensione. Il suo significato è più circoscritto: in presenza di una disposizione che non specifica espressamente la conseguenza della violazione, il giudice deve affrontare il problema interpretativo prima di assumere che la perdita dell'intero anno sia l'unica soluzione possibile. Su questo terreno si colloca la pronuncia della Cassazione del 2026.

5. La sentenza della Cassazione n. 26864/2026: il reddito da lavoro riduce il trattamento

Il caso deciso nel 2026 riguardava un pensionato che aveva percepito, durante il 2020, redditi inferiori a 5.000 euro. Il punto controverso era la natura dell'attività svolta. I giudici di merito l'avevano qualificata come collaborazione coordinata e continuativa, e non come lavoro autonomo occasionale; per questo avevano ritenuto applicabile il divieto di cumulo e disposto il recupero del trattamento relativo all'anno. In Cassazione, le contestazioni dirette a modificare la qualificazione del rapporto non sono state accolte. È stato, invece, accolto il motivo relativo alle conseguenze della violazione[8].

La Corte parte da un dato testuale: l'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 stabilisce la non cumulabilità della pensione con determinati redditi, ma non dispone espressamente che la violazione comporti la perdita di tutta la pensione per l'anno solare. Secondo i giudici, il riferimento all'anno, contenuto nella previsione dei 5.000 euro, riguarda l'eccezione relativa al lavoro autonomo occasionale e non può essere trasferito automaticamente per individuare la durata di una conseguenza sfavorevole diversa. La sospensione per l'intero anno, in assenza di un fondamento testuale esplicito, produrrebbe un effetto marcatamente sanzionatorio che il legislatore avrebbe dovuto prevedere in modo inequivoco. La Corte richiama, come termine di confronto, l'art. 8 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che prevede espressamente la restituzione integrale dell'anticipazione NASpI quando, prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta, il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato[9].

La Cassazione interpreta, quindi, il divieto nel suo significato tradizionale: il pensionato non può beneficiare contemporaneamente del trattamento pensionistico e del reddito da lavoro non cumulabile. Sul piano pratico, la violazione comporta una riduzione della pensione complessivamente considerata, per l'intero arco temporale nel quale opera il divieto, in misura corrispondente al guadagno derivante dall'attività lavorativa. Dal trattamento pensionistico riferito al periodo rilevante deve essere scomputata una somma pari al reddito da lavoro percepito nell'intero periodo[10].

La soluzione cerca di tenere insieme due esigenze. Da una parte, preserva l'efficacia del divieto: chi fruisce di Quota 100 non può sommare liberamente il trattamento anticipato con redditi da lavoro che la legge dichiara incumulabili. Dall'altra, lega la conseguenza economica all'entità del reddito effettivamente percepito, evitando che un'attività marginale produca, per il solo fatto di cadere in un determinato anno, la perdita di ratei pensionistici molto più elevati. È questo il senso della proporzionalità richiamata dalla Corte, in collegamento con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

7. *Corte cost., 24 settembre 2025, n. 162, depositata il 4 novembre 2025. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in relazione all'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019.*

8. *Cass., sez. lav., 14 ottobre 2026, n. 26864, parr. 5-6 della motivazione, sulla qualificazione del rapporto controverso e sul mancato accoglimento delle relative censure.*

9. *Cass., sez. lav., 14 ottobre 2026, n. 26864, parr. 15.3-15.6 della motivazione; d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 8, sulla restituzione dell'anticipazione NASpI in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo rilevante.*

10. *Cass., sez. lav., 14 ottobre 2026, n. 26864, parr. 16-17 e principio di diritto riportato al par. 20.1 della motivazione.*

La decisione non afferma che l'attività lavorativa diventi consentita né che un importo minimo sia sempre irrilevante. Il reddito continua a dover essere classificato correttamente e il divieto resta operativo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La novità si colloca a valle dell'accertamento: una volta stabilito che il reddito rientra tra quelli incumulabili, la misura della riduzione non coincide automaticamente con l'intera annualità di pensione.

6. Un esempio per comprendere il criterio

Si può chiarire la differenza con un esempio meramente illustrativo. Se, nel periodo in cui il divieto di cumulo è applicabile, il trattamento pensionistico complessivamente considerato ammonta a 30.000 euro e il reddito da lavoro rilevante da scomputare è pari a 1.500 euro, il criterio enunciato dalla Cassazione conduce a ridurre il trattamento di una somma corrispondente a 1.500 euro, anziché considerare automaticamente non spettanti tutti i 30.000 euro. L'esempio serve soltanto a rendere comprensibile il principio: non è un calcolo previdenziale e non sostituisce la ricostruzione dei redditi e dei ratei della singola posizione.

La sentenza si riferisce, infatti, al trattamento pensionistico e al reddito da lavoro lungo l'intero intervallo temporale stabilito dalla disposizione, dalla decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Non introduce un criterio di sospensione limitato ai soli giorni di lavoro, né propone una semplice ripartizione mensile dell'importo. Il criterio è, invece, una riduzione commisurata al reddito rilevante, da applicare al trattamento complessivamente considerato nel periodo disciplinato dal divieto.

Per tradurre questo principio in un conteggio concreto occorrerà individuare con precisione il reddito rilevante, il periodo di riferimento, l'importo dei ratei pensionistici corrisposti e le regole applicabili alla singola posizione. La pronuncia definisce il criterio interpretativo, ma non trasforma ogni vicenda in un calcolo identico e automatico.

7. I recuperi dell'INPS e le controversie pendenti

La sentenza può incidere sulle controversie nelle quali sia ancora in discussione la quantificazione dell'indebito derivante dalla violazione del divieto di cumulo. Il principio enunciato dalla Cassazione è destinato a orientare il giudice di rinvio e costituisce un riferimento importante per i giudizi successivi o ancora pendenti su questioni analoghe. In tali procedimenti sarà necessario verificare la concreta assimilabilità della fattispecie, la natura del reddito da lavoro e il periodo nel quale il divieto era applicabile.

Diverso è affermare che la sentenza cancelli automaticamente tutti i provvedimenti di recupero già emessi dall'INPS. La pronuncia non contiene un ordine generale di riesame di tutte le posizioni, non dispone un rimborso collettivo e non riapre da sola giudizi ormai definiti con decisione passata in giudicato. Le possibilità di contestazione dipendono dallo stato della singola pratica, dagli eventuali termini ancora disponibili, dagli atti ricevuti e dalla presenza di una controversia già instaurata. Chi ha subito un recupero dovrebbe, quindi, esaminare il proprio provvedimento e la documentazione reddituale con un patronato o un professionista competente, evitando di presumere che il solo richiamo alla nuova sentenza sia sufficiente a ottenere la restituzione delle somme.

Per l'INPS, la decisione rende necessario distinguere con maggior precisione due momenti: l'accertamento dell'esistenza di redditi incompatibili e il calcolo della conseguenza economica. La prima verifica resta essenziale; la seconda non può essere ridotta all'applicazione automatica della perdita annuale. In una gestione amministrativa corretta, il provvedimento deve consentire al destinatario di comprendere quali redditi sono stati considerati, a quale periodo si riferiscono e come è stato determinato l'importo richiesto.

8. Le questioni che restano aperte

Il principio espresso dalla Cassazione è chiaro nel superare il criterio della perdita automatica dell'intera annualità, ma restano da precisare alcuni aspetti applicativi. La decisione non esaurisce, per esempio, ogni questione relativa alla qualificazione dei redditi, alla loro esatta imputazione temporale e alle modalità di calcolo nelle posizioni in cui la pensione sia stata corrisposta soltanto per una parte del periodo rilevante. Sono profili che richiedono di leggere il principio alla luce delle regole previdenziali e fiscali pertinenti, senza introdurre distinzioni che il testo della sentenza non ha formulato.

Va poi mantenuta distinta la misura dell'indebito dai limiti alla ripetizione delle somme pensionistiche. Nel giudizio definito nel 2026, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo fondato sull'art. 52 della legge n. 88/1989 e sull'art. 13 della legge n. 412/1991, perché la questione non risultava adeguatamente introdotta e trattata nei gradi precedenti. Non si può, quindi, attribuire alla sentenza una soluzione di merito su ogni possibile limite al recupero dell'indebito: il principio riguarda la misura della riduzione correlata al reddito da lavoro, mentre altri profili possono richiedere una valutazione autonoma[11].

Infine, la decisione concerne specificamente la pensione Quota 100 e l'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019. Non è prudente estenderne automaticamente il risultato a ogni forma di pensionamento anticipato o a qualsiasi prestazione previdenziale. Per altre misure occorre verificare la rispettiva norma istitutiva, le eventuali disposizioni sulla cumulabilità e gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti.

9. Conclusioni

La sentenza n. 26864 del 2026 corregge un esito interpretativo particolarmente gravoso: la violazione del divieto di cumulo non comporta, in via automatica, la perdita di tutta la pensione per l'anno solare in cui è stato percepito un reddito da lavoro. La Cassazione riconduce la conseguenza alla somma effettivamente guadagnata attraverso l'attività incompatibile, da scomputare dal trattamento pensionistico complessivamente considerato nel periodo durante il quale il divieto opera.

Il cambiamento non svuota la disciplina di Quota 100. La misura resta speciale, la regola di incumulabilità continua a valere e l'eccezione dei 5.000 euro rimane limitata al lavoro autonomo occasionale. Cambia, invece, il modo di determinare l'effetto economico della violazione: non una perdita

11. *Cass., sez. lav., 14 ottobre 2026, n. 26864, parr. 19-20. La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo relativo all'art. 52 della l. 9 marzo 1989, n. 88 e all'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, rilevando che la questione non era stata adeguatamente riproposta in appello.* ***Bibliografia*** *Corte costituzionale, sentenza 24 settembre 2025, n. 162, depositata il 4 novembre 2025. Corte costituzionale, sentenza 4 ottobre 2022, n. 234, ECLI:IT:COST:2022:234. Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 ottobre 2026, n. 26864. Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2024, n. 30994, in Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, dicembre 2024, pp. 164-165. Costituzione della Repubblica italiana, artt. 3 e 38. Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 14, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, art. 8. INPS, circolare 9 agosto 2019, n. 117. Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52.*

annuale presunta in assenza di una previsione espressa, ma una riduzione commisurata al reddito da lavoro rilevante.

Il valore della pronuncia sta nell'aver distinto la finalità della norma dalla misura della conseguenza applicata al singolo caso. La tutela del sistema previdenziale e l'obiettivo del ricambio generazionale non richiedono necessariamente di trattare allo stesso modo situazioni economicamente molto diverse. Resta ora da verificare come il principio sarà tradotto nei conteggi e nei contenziosi, senza confondere l'importante chiarimento interpretativo con un rimborso automatico per tutti i pensionati interessati.